

Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Iscrizione N: BO16899

Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, le imprese che svolgono l'attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, il comma 10 dell'articolo 212 del D.Lgs. 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato;

Visto il decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato per le attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la richiesta di rinnovo presentata in data 15/02/2016 registrata al numero di protocollo 5918/2016;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **12/04/2016** con la quale è stata accolta la domanda di rinnovo all'Albo nella categoria 8 classe B dell'impresa/Ente **R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **26/07/2016** con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fideiussione bancaria n. **923230** del 14/07/2016, e successiva appendice n. 1 del 25/07/2016, prestate da **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** per l'importo di Euro **900000,00** per la categoria 8 classe B dell'impresa/Ente **R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA** per l'attività di intermediazione e/o di commercio di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi.

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data **26/07/2016** con la quale è stata disposta la revoca delle garanzie finanziarie prestate con polizza fidejussoria assicurativa/bancaria n. 298118 del 26/07/2011, e successive appendici, per la categoria 8 classe B dalla società **ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.** a favore del Ministero dell'Ambiente;

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: **R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Con Sede a: **LANGHIRANO (PR)**

Indirizzo: **VIA SARAGAT 2/B**

Località: **PILASTRO**

CAP: **43013**

C. F.: **02362850345**

è iscritta all'Albo nazionale gestori ambientali nella categoria e classe:

Categoria **8** intermediazione e commercio di rifiuti **speciali non pericolosi e/o pericolosi** senza detenzione dei rifiuti stessi

Classe **B** - quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.

R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Numero Iscrizione **BO16899**

Prot. n.29962/2016 del 09/08/2016

Provvedimento di Rinnovo



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA

istituita ai sensi del d.lgs 152/2006 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
40128 BOLOGNA (BO)

Inizio validità: 09/08/2016
Fine validità: 09/08/2021

Tipologie di rifiuti gestiti:

- **Pericolosi e Non Pericolosi**

Responsabile/i tecnico/i

VECCHI PIER LUIGI
codice fiscale: VCCPLG61D05L870M
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - B

Art. 2
(prescrizioni)

L'impresa è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.
- 4) Le imprese, la cui attività è soggetta all'accettazione di specifica garanzia finanziaria di cui all'articolo 17 del D.M. 120/2014, sono tenute a produrre alla Sezione competente regolari appendici alle polizze in caso di variazione dei dati contenuti nel contratto stipulato a favore dello Stato.
- 5) Le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (EMAS) e le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 19 del DM 3 giugno 2014, n.120.
- 6) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 20 giugno 2011.
- 7) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'impresa a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme e disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene, di ambiente e di trasporto, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.



Art. 3

Le garanzie finanziarie prestate con polizza fideiussoria assicurativa/bancaria n. 298118 del 26/07/2011, e successive appendici, dalla società ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. a favore del Ministero dell'Ambiente sono revocate con efficacia dalla data di efficacia del presente provvedimento, salvo che non sia intervenuta nel frattempo la loro scadenza naturale.

Art. 4

Le garanzie finanziarie di cui all'articolo 3 restano valide per un ulteriore periodo di due anni per le inadempienze verificatesi nel periodo dell'iscrizione all'Albo. Decorso tale termine le garanzie si estinguono automaticamente.

Art. 5

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 09/08/2016

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

Imposta di bollo assolta in modalità virtuale (Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale dell'Emilia Romagna n. 11242 del 2009)





Iscrizione N: BO16899
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 3 giugno 2014, n. 120 del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante il Regolamento per la definizione delle attribuzioni e delle modalità di organizzazione dell'Albo nazionale dei gestori ambientali, dei requisiti tecnici e finanziari delle imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e delle modalità di iscrizione e dei relativi diritti annuali, e, in particolare, l'articolo 6, comma 1, lettere a) e b);

Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 08/01/2015 registrata al numero di protocollo 348/2015;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 03/02/2015 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

8 - B - dal 14/09/2011 al 14/09/2016

dell'impresa

R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA .

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 03/02/2015

con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/bancaria n. 298118 del 26/07/2011 e successive appendici n. 6 del 05/01/2015 e n. 7 del 02/02/2015 prestate da ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 1500000,00 per la categoria 8 classe B

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Con Sede a: LANGHIRANO (PR)

Indirizzo: VIA SARAGAT 2/B

Località: PILASTRO

CAP: 43013

C. F.: 02362850345



LE SEGUENTI VARIAZIONI

Categorie e Classi:

Categoria 8 ord (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)

da Classe: C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 t. e inferiore a 60.000 t.)

a Classe: B (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 t. e inferiore a 200.000 t.)

Art. 2


Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 48526/2011 del 14/09/2011 che si intendono qui integralmente riportate.

R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Numero Iscrizione BO16899

Provvedimento di Modifica

Prot. n.3483/2015 del 04/02/2015



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 04/02/2015

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)





Iscrizione N: BO16899
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
 Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b);
 Visto il decreto 20 giugno 2011 recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
 Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 05/06/2014 registrata al numero di protocollo 20247/2014;
 Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 29/07/2014 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi
8 - C ord - dai 14/09/2011 al 14/09/2016
 dell'impresa

R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1

Denominazione: R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Con Sede a: LANGHIRANO (PR)
 Indirizzo: VIA SARAGAT 2/B
 Località: PILASTRO
 CAP: 43013
 C. F.: 02362850345

LE SEGUENTI VARIAZIONI .

Responsabili Tecnici:

Sono nominati:

VECCHI PIER LUIGI
 codice fiscale: VCCPLG61D05L870M
 categoria/e e classe/i inserita/e:


8 - C

Hanno cessato incarico:

BARBARINI ROBERTA
 codice fiscale BRBRRT64R54F205V
 categoria/e e classe/i cancellata/e:


8 - C

Art. 2



Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 48526/2011 del

R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Numero Iscrizione BO16899 Prot. n.25356/2014 del 01/08/2014
 Provvedimento di Modifica



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

14/09/2011 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3
(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.


BOLOGNA, 01/08/2014

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Franco Tonelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)





Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
 istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
 Piazza Costituzione, 8
 Dlg 152/06

**CAMERA DI COMMERCIO
 INDUSTRIA ARTIGIANATO E
 AGRICOLTURA DI BOLOGNA**
Camera dell'Economia

Iscrizione N: BO16899
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;
 Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b);
 Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma 3;
 Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 18/10/2012 registrata al numero di protocollo 40701/2012;
 Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 12/11/2012 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi
8 - C ord - dal 14/09/2011 al 14/09/2016


dell'impresa

R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 05/03/2013 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/bancaria n. n. 298118 e successiva appendice n. 5 del 18/2/2013 prestate da ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 516456,90 per la categoria 8 classe C

DISPONE PER L'IMPRESA
Art. 1

Denominazione: R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Con Sede a: LANGHIRANO (PR)
 Indirizzo: VIA SARAGAT 2/B
 Località: PILASTRO
 CAP: 43013
 C. F.: 02362850345



LE SEGUENTI VARIAZIONI

Anagrafica:

Dati oggetto di variazione:
 via: da VIA CALASTRA, 4 a VIA SARAGAT 2/B



Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione Prot. N° 48526/2011 del 14/09/2011 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3

R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
 Numero Iscrizione BO16899 Prot. n.20359/2013 del 05/04/2013
 Provvedimento di Modifica



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Digs 152/06

(ricorso)

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 05/04/2013

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)





Iscrizione N: BO16899
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto, in particolare, l'articolo 212, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che individua tra le imprese e gli enti tenuti ad iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali, in prosieguo denominato Albo, i commercianti e gli intermediari di rifiuti che non hanno la detenzione dei rifiuti stessi;

Visto, altresì, l'articolo 212, comma 10, del D. Lgs 152/06, il quale prevede che l'iscrizione all'Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, per l'attività di intermediazione e di commercio dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, sia subordinata alla prestazione di idonee garanzie finanziarie a favore dello Stato i cui importi e modalità sono stabiliti con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente o della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia o delle finanze e che, che fino alla data di entrata in vigore dei predetti decreti, si applichino le modalità e gli importi previsti dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 ottobre 1996, come modificato dal Decreto 23 aprile 1999;

Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettere a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996, modificato con decreto 23 aprile 1999, recante modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti;

Vista la deliberazione del Comitato Nazionale n. 2 del 15 dicembre 2010, recante criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8;

Vista la circolare del Comitato Nazionale n. 442 del 6 marzo 2011, recante indicazioni in ordine all'applicazione della disposizione transitoria di cui all'articolo 212, comma 10, del D.Lgs 152/06;

Vista la richiesta di iscrizione presentata in data 28/03/2011 registrata al numero di protocollo 17818/2011;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna di data 25/05/2011 con la quale è stata accolta la domanda di iscrizione all'Albo nella categoria 8 classe D dell'impresa/Ente R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 14/09/2011 con cui sono state accettate le garanzie finanziarie presentate con polizza fidejussoria assicurativa/fidejussione bancaria n. 298118 del 26/07/2011 e successiva appendice n. 3 del 29/08/2011 prestate da ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 309874,14 per la categoria 8 classe D dell'impresa/Ente R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA per il commercio e/o l'intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

DISPONE

Art. 1

(iscrizione)

L'impresa

Denominazione: R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Con Sede in: LANGHIRANO (PR)

Indirizzo: VIA CALASTRA, 4

Località: PILASTRO


CAP: 43010

C. F.: 02362850345

è iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali come segue:

Art. 2

(legale/i rappresentante/i)



R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Numero Iscrizione BO16899

Prot. n.48526/2011 del 26/09/2011

Provvedimento di Iscrizione Cat. 8



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Digs 152/06

BARBARINI ROBERTA
codice fiscale: BRBRRT64R54F205V
carica: amministratore unico

(responsabile/i tecnico/i)

BARBARINI ROBERTA
codice fiscale: BRBRRT64R54F205V
abilitato per la/e categoria/e e classe/i:

8 - D

Art. 3
(categoria)

Iscrizione Ordinaria

Categoria: 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)
Classe: quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 t. o inferiore a 15.000 t.
8 - D

Inizio validità: 14/09/2011
Fine Validità: 14/09/2016

Tipologie di rifiuti gestiti:

- Pericolosi
- Non Pericolosi

Art. 4
(prescrizioni)

La ditta è tenuta ad osservare le seguenti prescrizioni:

- 1) Copia autentica del presente provvedimento d'iscrizione o copia corredata dalla dichiarazione di conformità all'originale resa dal legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dove essere conservata presso la sede legale del soggetto iscritto.
- 2) L'attività di commercio e l'attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, del D.M. 18 febbraio 2011 n. 52, e, nei casi di spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione.
- 3) I soggetti che esercitano l'attività di commercio e/o l'attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione o commercio, sia in possesso di idonea iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all'articolo 212, del D.lgs. 152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello stato in cui i rifiuti sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione o commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE) n. 1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo stesso regolamento comunitario.

R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Numero Iscrizione BO16899

Prot. n.48526/2011 del 26/09/2011

Provvedimento di Iscrizione Cat. 8





Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
 istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
 Piazza Costituzione, 8
 Dlg 152/06

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

4) I soggetti registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) o quelli in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001 che fruiscono dell'agevolazione prevista dall'art. 212, comma 10, del D.Lgs. 152/06 in materia di riduzione delle garanzie finanziarie, sono tenuti a comunicare alla Sezione regionale o provinciale competente ogni variazione, modifica, sospensione, revoca relativamente alle certificazioni o registrazioni sopra descritte. In difetto saranno applicati i provvedimenti di cui all'art. 16 del DM 406/98.

5) Entro e non oltre 180 giorni dal venir meno delle condizioni cui è subordinata la concessione dei benefici di cui al precedente punto, l'iscritto deve adeguare l'importo della garanzia finanziaria secondo quanto previsto dal DM 8 ottobre 1996, così come modificato dal DM 23 aprile 1999.

6) Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente ai fini o per gli effetti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Resta fermo l'obbligo dell'iscritto a osservare e rispettare tutte le prescrizioni derivanti dalle norme o disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo a quelle in materia di igiene e di ambiente, che si intendono qui espressamente richiamate e singolarmente condizionanti la validità e l'efficacia dell'iscrizione.

Art. 5
(ricorso)


Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, od in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 26/09/2011

Il Segretario
 - Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
 - Dr.ssa Loretta Ghelli -

(Firma omessa ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)





Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Piazza Costituzione, 8
Dlgs 152/06

CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Camera dell'Economia

Iscrizione N: BO16899
Il Presidente
della Sezione regionale Emilia Romagna
dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

Visto il Decreto 28 aprile 1998, n. 406, del Ministero dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio della programmazione economica recante la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, lettera a) e b);

Visto il decreto 8 ottobre 1996 (pubblicato sulla G.U. 2 gennaio 1997, n.1), modificato con decreto 23 aprile 1999 (pubblicato sulla G.U. 26 giugno 1999, n.148) recante le modalità di prestazione delle garanzie finanziarie a favore dello Stato da parte delle imprese che effettuano l'attività di trasporto dei rifiuti, in particolare l'articolo 3, comma 3;

Vista la richiesta di variazione dell'iscrizione presentata in data 10/08/2011 registrata al numero di protocollo 43191/2011;

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 14/09/2011 con la quale è stata accolta la domanda di variazione dell'iscrizione all'Albo nelle categorie e classi

8 - C ord - dal 14/09/2011 al 14/09/2016

dell'impresa

R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Vista la deliberazione della Sezione regionale Emilia Romagna in data 15/09/2011

con cui è stata accettata l'appendice n. 1 del 02/08/2011 alla polizza fidejussoria assicurativa/bancaria n. 298118 del 26/07/2011 prestata da ELBA - Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per l'importo di Euro 516456,90

per la categoria 8 classe C

DISPONE PER L'IMPRESA

Art. 1

Denominazione: R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Con Sede a: LANGHIRANO (PR)

Indirizzo: VIA CALASTRA, 4

Località: PILASTRO

CAP: 43010

C. F.: 02362850345

LE SEGUENTI VARIAZIONI

Categorie e Classi:

Categoria 8 ord (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi)

da Classe: D (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 L. e inferiore a 15.000 L.)

a Classe: C (quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 L. e inferiore a 60.000 L.)

Art. 2

Restano inalterate tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento di iscrizione ProL N° 48526/2011 del 14/09/2011 che si intendono qui integralmente riportate.

Art. 3


(ricorso)

R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Numero Iscrizione BO16899

Provvedimento di Modifica

Prot. n.48529/2011 del 26/09/2011



Albo Nazionale Gestori Ambientali
SEZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
istituita presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bologna
Piazza Costituzione, 8
Digs 152/06

Avverso il presente provvedimento, è ammesso, entro 30 giorni dal ricevimento, ricorso gerarchico improprio al Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma, ed in alternativa entro 60 gg. alla competente Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale.

BOLOGNA, 26/09/2011

Il Segretario
- Dott. Emiliano Bergonzoni -

Il Presidente
- Dr.ssa Loretta Ghelfi -

(Firma emessa ai sensi dell'art. 3, n. 2, D.Lgs. 12/02/93, n.39)

05

R.G.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Numero Iscrizione BO16899 Prot. n.48529/2011 del 26/09/2011
Provvedimento di Modifica

